

Rassegne giuridiche

gennaio - dicembre 2015

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Organizzazione delle Nazioni Unite

Misure generali di attuazione: Spesa pubblica e investimenti per i minori 6

Comitato sui diritti del fanciullo, Commento Generale dell'11 giugno 2015, CRC/C/GC/19 *Public Spending and the Rights of the Child*.6

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 7 aprile 2015, A/HRC/RES/28/19, *Rights of the child: towards better investment in the rights of the child*.6

Assemblea Generale, Risoluzione del 6 ottobre 2015, A/RES/69/327, *Promoting inclusive and accountable public services for sustainable development*.6

Misure di protezione: Violenza di genere; minori non accompagnati 6

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 22 luglio 2015, A/HRC/RES/29/14, *Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: eliminating domestic violence*.6

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Risoluzione dell'8 settembre 2015, E/RES/2015/21, *Taking action against gender-related killing of women and girls*.6

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 22 luglio 2015, A/HRC/RES/29/12, *Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights*.6

Bambini e conflitti armati 7

Consiglio di sicurezza, Rapporto del 15 maggio 2015, S/2015/336, *Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Afghanistan, (Reporting period: 1 September 2010 to 31 December 2014)*. ..7

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 5 giugno 2015, S/2015/409, *Children and armed conflict*.7

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 18 giugno 2015, n. 2225, *Children and armed conflict*7

2 Consiglio d'Europa 8

Misure generali di attuazione: Inclusione dei diritti dei bambini nelle costituzioni 8

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 maggio 2015, n. 2056, *The inclusion of children's rights in national constitutions as an essential component of effective national child policies*.8

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 giugno 2015, n. 2068, *Towards a new European Social Model*. 8

Ambiente familiare: Il diritto dei bambini ad aver tutelato il proprio ambiente familiare 9

Comitato dei Ministri, Raccomandazione dell'11 febbraio 2015, CM/Rec (2015)4E, *Preventing and resolving disputes on child relocation*.9

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 22 aprile 2015, n. 2068, *Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*.9

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 22 aprile 2015, n. 2049, *Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*.9

Comitato dei Ministri, Risposta del 18 settembre 2015 n. CM/AS(2015)Rec2068 final, "Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States"9

Istruzione: Attività educative nella scuola primaria 9

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 14 ottobre 2015 CM/Rec(2015)7, <i>Pedagogical material for landscape education in primary school</i>	9
Salute: Persone con disabilità	10
Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2015, n. 2064(2015), <i>Equality and inclusion for people with disabilities</i>	10
Comitato dei Ministri, Risposta del 15 settembre 2015, alla Raccomandazione 2064(2015) <i>Equality and inclusion for people with disabilities</i>	10
Povert�	10
Congresso dei poteri locali e regionali, Risoluzione del 20-22 ottobre 2015 n. 392 (2015), <i>Championing children's rights in times of austerity</i>	10
Congresso dei poteri locali e regionali, Risoluzione del 21 ottobre 2015, n. 391 (2015), <i>Fighting the increasing poverty of women: the responsibility of local and regional authorities</i>	10
Unione Europea	
Ambiente familiare: Principio di pari opportunit� tra uomini e donne; congedo di maternit�	10
Parlamento europeo, Risoluzione dell'8 ottobre 2015, P8_TA_PROV(2015)0351 <i>sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit� e della parit� di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego</i>	10
Parlamento europeo, Risoluzione del 20 maggio 2015, P8_TA-PROV(2015)0207, <i>sul congedo di maternit�</i>	10
Parlamento europeo, Risoluzione del 9 giugno 2015, P8_TA-PROV(2015)0218, <i>sulla strategia dell'Unione europea per la parit� tra donne e uomini dopo il 2015</i>	10
Salute	10
Comitato economico e sociale europeo, Parere del 27- 28 maggio 2015, (2015/C 332/01), <i>sul tema «Assistenza sociale a lungo termine e deistituzionalizzazione»</i>	10
Istruzione: Educazione della prima infanzia e istruzione primaria; emancipazione; abbandono scolastico; istruzione inclusiva	10
Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 27 maggio 2015, <i>sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creativit�, dell'innovazione e della competenza digitale</i>	10
Parlamento europeo, Risoluzione del 9 settembre 2015, P8_TA-PROV(2015)0312 <i>sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE</i>	11
Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea, Relazione congiunta del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/04), <i>sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020). Nuove priorit� per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione</i>	11
Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/05) <i>sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico</i>	11
Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/ 09) <i>sulla promozione delle abilit� motorie e delle attivit� fisiche e sportive destinate ai bambini</i>	11
Misure di protezione: Rom; migrazioni; Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti	11
Commissione europea, Comunicazione del 17 giugno 2015, COM(2015)299, <i>Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom - 2015</i>	11
Commissione europea, Comunicazione del 13 maggio COM(2015) 240 <i>sull'agenda europea sulla migrazione</i>	11
Commissione europea, Comunicazione del 27 maggio 2015, COM(2015)285 al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni <i>sul Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020)</i>	11

Comitato delle Regioni, Risoluzione dell'8-9 luglio 2015, (2015/C 313/01), *per un approccio sostenibile dell'UE in materia di migrazione*. 11

NORMATIVA NAZIONALE

Misure generali di attuazione: Filiazione 12

D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, *Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione*. 12

Misure generali di attuazione: Contributi per vittime di abuso 13

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*. 13

Misure generali di attuazione: Contributi per incentivare la natalità 13

D.P.C.M. 27 febbraio 2015, *Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»*, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. 13

Misure generali di attuazione: Matrimonio 14

Legge 6 maggio 2015 n. 55, *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi* 14

Misure generali di attuazione: Legge di ratifica sulle sparizioni forzate 14

Legge 29 luglio 2015, n. 131, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006*. 14

Misure generali di attuazione: Legge di ratifica del Terzo Protocollo opzionale della Convenzione di New York 16

Legge 16 novembre 2015, n. 199, *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011*. 16

Ambiente familiare: Tutela della maternità delle lavoratrici; ratifica della convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 1996; legge di modifica legge 184/1983 (continuità affettiva) 18

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, *Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*. 18

DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, *Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*. 18

Legge 18 giugno 2015 n. 101, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996*. 20

Legge del 19 ottobre 2015, 173, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare*. 22

Salute: Legge sui disturbi dello spettro autistico 23

Legge 18 agosto 2015, n. 134, *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*. 23

Istruzione: Attività educative, culturali e di svago 24

Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*. 24

Misure di protezione: Minori richiedenti protezione internazionale 25

D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, *Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*..... 25

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*. 25

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 53/CU, 7 maggio 2015 *Parere sul Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza*. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) *Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*..... 25

NORMATIVA REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Misure generali di attuazione: Leggi di stabilità e di manovra finanziaria 26

Basilicata, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, *Legge di stabilità regionale 2015* 26

Calabria, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, *Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)*. 26

Liguria, L.R. 29 dicembre 2015, n. 27, *Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016*. 26

Molise, Reg. Reg. 27 febbraio 2015, n. 1, *Regolamento di attuazione della legge regionale n. 13 del 6.05.2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"* 26

Puglia, Legge regionale 10 aprile 2015, *Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)*. 26

Sicilia, L.R. 7 maggio 2015, n. 9, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*. 26

Toscana, L.R. 31 marzo 2015, n. 41, *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)*. 26

Toscana, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, *Legge di stabilità per l'anno 2016*..... 26

Toscana, L.R. 28 dicembre 2015, n. 82, *Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016*. 26

Trento, L.P. 3 giugno 2015, n. 9, *Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)*. 26

Principi generali: Discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.. 26

Sicilia, L.R. 20 marzo 2015, n. 6, *Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili*. 26

Ambiente familiare: Strutture di accoglienza; adozioni e affidamenti familiari 27

Abruzzo, L.R. 28 dicembre 2015, n. 42, *Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie*. 27

Basilicata, L.R. 20 marzo 2015, n. 13, *Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)*. 27

Salute: Disturbi specifici dell'apprendimento; inclusione delle persone con disabilità; povertà (eccedenze alimentari; sostegno al reddito, diritto al cibo, esclusione sociale); assistenza pediatrica nelle carceri 27

Abruzzo, L.R. 5 ottobre 2015, n. 24, *Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*. 27

Bolzano, L.P. 14 luglio 2015, n. 7, *Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità*. 27

Campania, L.R. 6 marzo 2015, n. 5, *Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari*. ... 27

Friuli - Venezia Giulia, L.R. 10 luglio 2015, n. 15, *Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito*. ... 27

Lazio, L.R. 28 maggio 2015, n. 6, <i>Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale.</i>	27
Lombardia, L.R. 1 aprile 2015, n. 7, <i>Primo soccorso pediatrico.</i>	27
Lombardia, L.R. 25 maggio 2015, n. 15, <i>Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari.</i>	27
Lombardia, L.R. 6 novembre 2015, n. 34, <i>Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo.</i>	27
Marche, L.R. 24 marzo 2015, n. 9, <i>Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito.</i>	27
Molise, L.R. 10 febbraio 2015, n.1, <i>Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.</i>	27
Umbria, L.R. 9 aprile 2015, n. 11, <i>Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.</i>	27
Valle d'Aosta, L.R. 20 gennaio 2015, n. 3, <i>Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).</i>	27
Valle d'Aosta, L.R. 10 novembre 2015, n. 18, <i>Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.</i>	27
Veneto, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, <i>Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015</i>	28
Istruzione: Attività educative, culturali e di svago	28
Bolzano, L.P. 27 luglio 2015, n. 9, <i>Legge provinciale per le attività culturali.</i>	28
Campania, L.R. 9 novembre 2015, n. 13, <i>Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.</i>	28
Campania, Reg.Reg. 23 dicembre 2015, n. 6, <i>Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro).</i>	28
Lombardia, L.R. 1 luglio 2015, n. 18, <i>Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi.</i>	28
Sardegna, L.R. 11 maggio 2015, n. 11, <i>Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.</i>	28
Misure di protezione: Violenza sessuale, di genere e sui minori; inclusione sociale (rom, sinti e immigrati)	28
Basilicata, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3, <i>Modifiche alla L.R. 9/1999 - Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla L.R. 26/2007 "Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori.</i>	28
Emilia-Romagna, L.R. 16 luglio 2015, n. 11, <i>Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti.</i>	28
Friuli - Venezia Giulia, L.R. 9 dicembre 2015, n. 31, <i>Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate.</i>	28
Toscana, L.R. 24 marzo 2015, n. 33, <i>Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla LR 41/2005.</i>	28

Normativa Internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Misure generali di attuazione: Spesa pubblica e investimenti per i minori

Comitato sui diritti del fanciullo, Commento Generale dell'11 giugno 2015, CRC/C/GC/19 *Public Spending and the Rights of the Child*.

([vedi Approfondimento](#))

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 7 aprile 2015, A/HRC/RES/28/19, *Rights of the child: towards better investment in the rights of the child*.

Assemblea Generale, Risoluzione del 6 ottobre 2015, A/RES/69/327, *Promoting inclusive and accountable public services for sustainable development*.

Misure di protezione: Violenza di genere; minori non accompagnati

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 22 luglio 2015, A/HRC/RES/29/14, *Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: eliminating domestic violence*.

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Risoluzione dell'8 settembre 2015, E/RES/2015/21, *Taking action against gender-related killing of women and girls*.

Comitato sui diritti umani, Risoluzione del 22 luglio 2015, A/HRC/RES/29/12, *Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights*.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con la dettagliata Risoluzione annuale [A/HRC/RES/29/14](#)¹ sulla violenza contro le donne e le bambine del 22 luglio 2015 ritorna, con forza, sul tema della violenza condannandone pubblicamente qualsiasi forma e chiedendo agli Stati di attivarsi per prevenirne le manifestazioni. In particolare il Consiglio chiede di adottare qualsiasi misura volta a prevenire i comportamenti violenti dedicando particolare attenzione alle norme che favoriscono le discriminazioni fra uomini e donne, abrogandole al più presto.

Il Consiglio passa poi a spiegare quanto gli stereotipi incidano sull'accettazione della violenza contro le donne, le bambine e le giovani, ricordando anche che il reato della violenza domestica ha la sua origine proprio nell'accettazione delle discriminazioni. Per questa ragione - unitamente a misure finalizzate a rafforzare comportamenti non violenti e atteggiamenti positivi - un contributo determinante per la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze può essere dato, come spiega il Comitato, proprio dagli uomini e dai ragazzi (maschi) allorché decidano di diventare partner strategici e alleati nella prevenzione e nella lotta per l'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione. In termini di diritti economici e sociali, la Risoluzione sottolinea inoltre l'importanza dell'accesso alla casa e di adeguati ripari di emergenza e dell'accesso alla giustizia per le vittime di violenza domestica.

¹ Consiglio per i diritti umani, Risoluzione del 22 luglio 2015, A/HRC/RES/29/14, *Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: eliminating domestic violence*.

Strettamente correlata a questo tema è anche la Risoluzione dell'8 settembre 2015 ([E/RES/2015/21](#)²) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite che prende in esame le decisioni dei tribunali nazionali ed internazionali che condannano l'uccisione di massa di donne e adolescenti dichiarando il suo sconcerto soprattutto per l'elevato livello di impunità rispetto a questi omicidi che risultano in assoluto tra i crimini meno puniti in tutto il mondo, tanto da sollecitare gli Stati ad adottare misure per prevenire, perseguire e punire penalmente gli atti di violenza di genere in conformità delle leggi nazionali e di agire a tutti i livelli per porre fine all'impunità per i responsabili di questi crimini efferati seppure commessi in situazioni di conflitto. Infine lo stesso sollecita le parti a sostenere lo sviluppo delle forze dell'ordine, di quelle giudiziarie e dei sistemi delle reti della società civile locale, per fornire assistenza sostenibile e accesso alla giustizia a donne e ragazze vittime di violenza di genere incoraggiando anche gli Stati membri a garantire adeguate punizioni per gli omicidi di genere proporzionandole alla gravità dei reati commessi e accertati.

Bambini e conflitti armati

Consiglio di sicurezza, Rapporto del 15 maggio 2015, *S/2015/336, Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Afghanistan, (Reporting period: 1 September 2010 to 31 December 2014)*.

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 5 giugno 2015, *S/2015/409, Children and armed conflict*.

Consiglio di sicurezza, Risoluzione del 18 giugno 2015, n. 2225, *Children and armed conflict*

Nel bimestre maggio-giugno 2015 il Consiglio di Sicurezza si è occupato di alcuni atti specificatamente riferiti al tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati. In particolare, il 15 maggio 2015³, nella **Relazione del Segretario Generale S/2015/336** sui bambini e conflitti armati in Afghanistan vengono illustrate le gravissime violazioni commesse e, più in generale, la situazione nella quale versano i bambini che sono stati interessati dal conflitto armato nel periodo che va dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2014. Il rapporto indica, infatti, che i bambini hanno continuato ad essere reclutati ed utilizzati per vari scopi militari (addirittura come kamikaze) e, conseguentemente, ad essere completamente privati del loro diritto all'istruzione e all'assistenza sanitarie.

Anche il **Rapporto del Consiglio di sicurezza S/2015/409**⁴ prende in esame il medesimo tema relativamente al periodo che va da gennaio a dicembre 2014 e, analizzando l'impatto dei conflitti armati sui bambini, fa emergere le gravi violazioni commesse ai loro danni nel corso dell'anno. Tale Rapporto stila poi - nei suoi allegati - anche un elenco degli Stati e dei soggetti parte che hanno perpetrato almeno una fra alcune gravi violazioni del diritto internazionale relativamente al tema in oggetto che - nello specifico - sono: reclutamento o utilizzo di bambini, omicidio o mutilazioni, stupro ed altre forme di violenza sessuale, attacchi a scuole e/o ad ospedali⁵. Ad oggi si contano nell'elenco più di cinquanta entità, in gran parte soggetti non statali, che sono poi state inserite in due differenti sezioni a seconda della circostanza che quella specifica situazione conflittuale rientri o meno nell'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza.

In questo contesto è poi sicuramente di rilievo anche la **Risoluzione S/RES/2225 (2015)**⁶ del 18 giugno 2015 - che richiama la storica **Risoluzione n. 1261 del 1999** - nella quale il Consiglio di sicurezza si occupa della protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati. Nella Risoluzione 2225/2015 il Consiglio - dopo

² Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Risoluzione dell'8 settembre 2015, E/RES/2015/21 (*Taking action against gender-related killing of women and girls*).

³ Consiglio di sicurezza, Rapporto del 15 maggio 2015, S/2015/336, *Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Afghanistan*.

⁴ Consiglio di sicurezza, Rapporto del 5 giugno 2015, S/2015/409, *Children and armed conflict*.

⁵ È stata la Risoluzione 1612 (2005) quella che per prima ha istituito questo articolato meccanismo di monitoraggio che prevede l'inserimento in un elenco, allegato al Rapporto annuale del Segretario generale, delle parti dei conflitti armati che abbiano perpetrato almeno una delle gravi violazioni dei diritti dei bambini sopra riportati.

⁶ Risoluzione del 18 giugno 2015, n. 2225, *Children and armed conflict S/RES/2225 (2015)*

aver ricordato che in tali contesti è fondamentale il ruolo dei governi nel fornire protezione a tutti i bambini vittime di conflitti armati - si dice profondamente preoccupato per la mancanza di progressi sul campo in alcune situazioni nelle quali le parti in conflitto continuano a violare, in modo pressoché sistematico, i diritti dei bambini e le disposizioni del diritto internazionale applicabili. Nella Risoluzione il Comitato insiste che gli Stati continuino a presentare al Consiglio relazioni annuali esaustive sull'attuazione delle sue Risoluzioni e Dichiarazioni presidenziali sui bambini coinvolti in conflitti armati. Il Comitato chiede quindi agli Stati di prendere concrete ed immediate misure per rivedere le politiche e le pratiche esistenti per proteggere e prevenire i massacri di bambini e adolescenti uccisi, e mutilati nonché di predisporre in modo speciale le scuole e gli ospedali per evitare le molte migliaia di bambini reclutati con la forza, dopo aver distrutto le loro scuole. E a questo proposito la tendenza è preoccupante perché i rapimenti sono aumentati talmente rapidamente che ormai sembra che questo mezzo sia usato anche come tattica per terrorizzare o minare determinati gruppi etnici o comunità religiose.

Infine l'ampio sostegno offerto da parte degli Stati membri per affrontare la sfida induce il Consiglio a compiacersi per alcuni progressi e ricordare l'importante Campagna "*Bambini, non soldati*" finalizzata a porre fine e soprattutto a prevenire il reclutamento e l'impiego di bambini nei conflitti da parte dei Governi entro il 2016; viene poi anche invitato il Rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati per aggiornare il Consiglio di Sicurezza sullo stato di avanzamento fatto nella firma e l'attuazione di piani d'azione o degli impegni assunti dai gruppi armati.

Consiglio d'Europa

Misure generali di attuazione: Inclusione dei diritti dei bambini nelle costituzioni

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 maggio 2015, n. 2056, *The inclusion of children's rights in national constitutions as an essential component of effective national child policies.*

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 giugno 2015, n. 2068, *Towards a new European Social Model.*

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa con la **Risoluzione 2056/2015⁷** esprime la sua posizione relativamente alla questione delle politiche degli Stati membri approvate in modo specifico per i bambini e gli adolescenti indicando tale tema come un punto essenziale per giungere ad una reale attuazione di ciascuno dei diritti che vengono riconosciuti ai bambini e agli adolescenti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Tale Convenzione infatti, pur non essendo stata stipulata sotto l'egida del Consiglio d'Europa, è stata approvata da tutti gli Stati membri del Consiglio stesso e rappresenta - per giudizio unanime - lo strumento principe per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti a livello internazionale.

Nella Risoluzione, inoltre, non sfuggono al Consiglio le minacce ai diritti dei minorenni che sono rappresentate dai rischi legati alle nuove tecnologie (in particolare della comunicazione) o - più semplicemente - dalla particolare vulnerabilità che caratterizza i bambini in generali contesti di austerità com'è quello attuale. **Così, l'Assemblea sollecita gli Stati ad "incorporare" i diritti dei bambini nelle loro Costituzioni e a dare vita a delle nuove Istituzioni che svolgano un ruolo importante per spingere gli Stati verso delle efficaci politiche minorili.** A questo proposito, peraltro, giova anche ricordare che l'Assemblea è particolarmente rigorosa nel richiedere agli Stati che il principio del migliore interesse dei bambini (intesi questi ultimi come autonomi titolari dei diritti) sia una considerazione primaria in ogni azione pubblica o privata che sia volta a tutelare lo sviluppo dei bambini non lasciando loro la possibilità di scegliere delle soluzioni intermedie. L'Assemblea, infine, ricorda agli Stati anche di tenere ben presente il lavoro intrapreso dalla Commissione di Venezia - cioè "la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto" - quale organismo consultivo del Consiglio d'Europa circa le questioni costituzionali e, quindi, quale

⁷Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 maggio 2015, n. 2056, *The inclusion of children's rights in national constitutions as an essential component of effective national child policies.*

organo deputato a valutare se uno Stato sta andando verso l'adozione di una Costituzione conforme agli standard del sistema costituzionale europeo (l'importanza della funzione della Commissione non è, infatti, soltanto di elevato valore scientifico, ma anche pratico in quanto può orientare le determinazioni degli organi internazionali, anche di tipo giurisdizionale).

L'Assemblea Parlamentare nella Risoluzione **2068/2015**⁸ spiega che il “modello sociale europeo”⁹ - inteso come l'insieme di principi condivisi in tutto il continente europeo che sovrintendono l'offerta che, a livello sociale, ciascun Stato pone in essere per aiutare le persone che si trovano in situazioni di (maggiore o minore) vulnerabilità - ha caratterizzato le istituzioni e le relazioni socio-economiche per molti decenni producendo, evidentemente, un notevole impatto sulla prestazione economica garantita in Europa. Tuttavia i nuovi e diversi sviluppi - legati alla globalizzazione, al cambiamento tecnologico e alle tendenze demografiche - unitamente all'attuale crisi economica e finanziaria stanno mettendo sotto pressione gli standard minimi garantiti nel campo socio-economico e i valori legati alla solidarietà sociale. A tal proposito l'Assemblea Parlamentare esprime, quindi, la propria preoccupazione per l'aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche, per la corruzione e per tutti quei fenomeni - su larga scala - di evasione e frode fiscale che minacciano la coesione sociale e la stabilità politica in un consistente numero di paesi. Nella Risoluzione in oggetto l'Assemblea, pertanto, raccomanda agli Stati membri di affrontare il problema del declassamento continuo dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, delle difficoltà incontrate dai giovani nel mercato del lavoro, dell'indebolimento dei meccanismi di contrattazione collettiva e della riduzione della portata e della qualità dei servizi pubblici (soprattutto per i soggetti più vulnerabili come le minoranze etniche, i migranti, o le persone con disabilità). Ciò anche perché - come nota l'Assemblea - nuove politiche socio-economiche, di istruzione e di carattere fiscale, potrebbero far sentire - in combinazione con una dotazione di bilancio mirata sui sistemi di protezione sociale - degli effetti positivi sul modello sociale europeo per le generazioni presenti e future.

Ambiente familiare: Il diritto dei bambini ad aver tutelato il proprio ambiente familiare

Comitato dei Ministri, Raccomandazione dell'11 febbraio 2015, CM/Rec (2015)4E, *Preventing and resolving disputes on child relocation*.

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 22 aprile 2015, n. 2068, *Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*.

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 22 aprile 2015, n. 2049, *Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*.

Comitato dei Ministri, Risposta del 18 settembre 2015 n. CM/AS(2015)Rec2068 final, “*Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States*”.

([vedi Approfondimento](#))

Istruzione: Attività educative nella scuola primaria

Comitato dei Ministri, Raccomandazione del 14 ottobre 2015 CM/Rec(2015)7, *Pedagogical material for landscape education in primary school*.

⁸Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 25 giugno 2015, n. 2068, *Towards a new European Social Model*.

⁹ Seppur indicato con espressioni diverse a seconda dei paesi che si prendano in considerazione.

Salute: Persone con disabilità

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 30 gennaio 2015, n. 2064(2015), *Equality and inclusion for people with disabilities*.

Comitato dei Ministri, Risposta del 15 settembre 2015, alla Raccomandazione 2064(2015) *Equality and inclusion for people with disabilities*.

Povert 

Congresso dei poteri locali e regionali, Risoluzione del 20-22 ottobre 2015 n. 392 (2015), *Championing children's rights in times of austerity*.

Congresso dei poteri locali e regionali, Risoluzione del 21 ottobre 2015, n. 391 (2015), *Fighting the increasing poverty of women: the responsibility of local and regional authorities*.

Unione Europea

Ambiente familiare: Principio di pari opportunit  tra uomini e donne; congedo di maternit 

Parlamento europeo, Risoluzione dell'8 ottobre 2015, P8_TA_PROV(2015)0351 *sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunit  e della parit  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*.

Parlamento europeo, Risoluzione del 20 maggio 2015, P8_TA-PROV(2015)0207, *sul congedo di maternit *.

Parlamento europeo, Risoluzione del 9 giugno 2015, P8_TA-PROV(2015)0218, *sulla strategia dell'Unione europea per la parit  tra donne e uomini dopo il 2015*.

Salute

Comitato economico e sociale europeo, Parere del 27- 28 maggio 2015, (2015/C 332/01), *sul tema «Assistenza sociale a lungo termine e deistituzionalizzazione»*.

Istruzione: Educazione della prima infanzia e istruzione primaria; emancipazione; abbandono scolastico; istruzione inclusiva

Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 27 maggio 2015, *sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creativit , dell'innovazione e della competenza digitale*.

Parlamento europeo, Risoluzione del 9 settembre 2015, P8_TA-PROV(2015)0312 *sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE.*

Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea, Relazione congiunta del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/04), *sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020). Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione.*

Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/05) *sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico.*

Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del 15 dicembre 2015 (2015/C 417/ 09) *sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini.*

Misure di protezione: Rom; migrazioni; Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti

Commissione europea, Comunicazione del 17 giugno 2015, COM(2015)299, *Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom - 2015.*

Commissione europea, Comunicazione del 13 maggio COM(2015) 240 *sull'agenda europea sulla migrazione.*

Commissione europea, Comunicazione del 27 maggio 2015, COM(2015)285 al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni *sul Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020).*

Comitato delle Regioni, Risoluzione dell'8-9 luglio 2015, (2015/C 313/01), *per un approccio sostenibile dell'UE in materia di migrazione.*

Normativa Nazionale

Misure generali di attuazione: Filiazione

D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione.

Il DPR n. 26/2015 si inserisce in un quadro, quello della filiazione, che aveva già subito dei radicali mutamenti ad opera della L. n. 219 del 10 dicembre 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) la quale aveva espressamente previsto, all'art. 2, che il Governo avrebbe dovuto, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, adottare i decreti legislativi necessari per aggiornare le varie normative vigenti. Il legislatore, infatti, con decreto 154/2013 (sulla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione) aveva già aggiornato il quadro giuridico ed apportato numerose modifiche al codice civile, a quello penale, e alla legge in materia di adozione. Con il DPR in oggetto, invece, viene aggiornata la disciplina dettata dal DPR 396/2000 in materia di ordinamento dello stato civile sostituendo la terminologia contrastante con la nuova disciplina della filiazione basata sull'eliminazione di ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi.

Così, nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: "naturali" è sostituita da "nati fuori del matrimonio", mentre, all'articolo 28, comma 1, lettera b), le parole: "di filiazione naturale" sono sostituite dalle seguenti: "del figlio nato fuori del matrimonio"; come pure all'articolo 29, comma 2, le parole: "legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale" sono sostituite da "del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio".

Inoltre all'articolo 33, il D.P.R. prevede che il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva (nonché il figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto dopo il raggiungimento della maggiore età) da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a scelta, quello del genitore. Questa misura di tutela del cognome del maggiorenne (in entrambi i casi, infatti, l'interessato dovrà assumere il cognome del genitore ma potrà scegliere, entro un anno, di mantenere o di aggiungere o di anteporre ad esso quello che ha portato fino ad allora) può essere considerata come una concessione a tutela della personalità di chi con quel cognome ha trascorso molti anni.

Infine, il D.P.R. 26/2015 apporta alcune modifiche all'articolo 42: al comma 2, la parola: "incestuosi" è sostituita da "nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile"; mentre all'articolo 50, la parola "potestà" è sostituita da "responsabilità genitoriale". L'articolo 45 stabilisce inoltre, per il figlio che ha compiuto quattordici anni, il necessario assenso del medesimo al riconoscimento perché lo stesso possa produrre effetti, mentre, se il figlio ha meno di quattordici anni, ad essere necessario è il consenso del genitore che lo ha già riconosciuto. Infatti, nel caso in cui tale genitore non voglia dare il consenso, l'altro genitore non potrà fare altro che rivolgersi al Tribunale ordinario.

Misure generali di attuazione: Contributi per vittime di abuso

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La legge 11/2015 all'art. 4 ter disciplina la concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia che viene adesso prorogato dalla legge in oggetto fino al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, la legge dichiara di provvedere ai fini del bilancio triennale 2015-2017, attingendo al programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015.

Misure generali di attuazione: Contributi per incentivare la natalità

D.P.C.M. 27 febbraio 2015, Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto stabilisce - sulla base delle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190/2014 - il riconoscimento nei confronti dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di un assegno su domanda di un genitore che conviva con il figlio. I nuclei familiari beneficiari dell'assegno pari a 960 euro per figlio, devono essere in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro annui ma, nel caso di nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è aumentato a 1.920 euro. L'assegno decorre dal giorno della nascita (o dell'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione) e si protrae fino al compimento del terzo anno di età (oppure fino al terzo anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione). La domanda può essere presentata una sola volta per ciascun figlio e - ai sensi delle ipotesi previste dall'art. 5 ai commi 4¹⁰, 5¹¹ e 6¹² - l'erogazione dell'assegno viene interrotta per decadenza a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause che fanno incorrere nella stessa. Per quanto riguarda il monitoraggio e la copertura finanziaria dell'assegno l'art. 6 prevede che l'INPS provveda al monitoraggio della spesa inviando la rendicontazione, entro il 10 di ciascun mese, con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

¹⁰ Cfr. comma 4: "In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

¹¹ Cfr. comma 5. "In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda".

¹² Cfr. comma 6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Misure generali di attuazione: Matrimonio

Legge 6 maggio 2015 n. 55, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

La legge 55/2015 in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nonché di comunione tra i coniugi) completa il quadro delle misure finalizzate a ridurre i tempi tecnici necessari per giungere a un provvedimento di divorzio o di separazione che, recentemente, sono state introdotte dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 che ha convertito in legge il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 *recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*. Infatti, sebbene una parte della dottrina si sia prevalentemente concentrata sul rilevare che la nuova disciplina dà la possibilità di eliminare il passaggio obbligato della separazione e arrivare direttamente al divorzio, con la legge 55/2015 il legislatore è chiaramente intervenuto sulla disciplina contenuta in materia di separazione e divorzio (di tutte le coppie, con o senza figli) modificando anche la durata minima del periodo di separazione rispetto a quella fissata dalla legge 898/1970. Adesso, infatti, nelle **separazioni giudiziali**, la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio è ridotta da tre anni a dodici mesi¹³, mentre nelle **separazioni consensuali** (comprese le trasformazioni da giudiziale in consensuale) la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio è stata ridotta a sei mesi¹⁴.

Un altro aspetto importante della nuova disciplina è quello relativo allo **scioglimento anticipato della comunione legale** (art. 2 che modifica l'art. 191 del c.c.): secondo la normativa fino ad oggi vigente, infatti, la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologazione della separazione consensuale¹⁵ con il concreto rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado necessario per giungere alla separazione giudiziale (se non addirittura per altri due gradi di giudizio). Adesso, invece, lo scioglimento (che non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale, consentendo di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale) interviene in caso di separazione giudiziale nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, invece, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Infine, per la fase transitoria la nuova legge ha stabilito che le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della legge stessa, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

Misure generali di attuazione: Legge di ratifica sulle sparizioni forzate

Legge 29 luglio 2015, n. 131, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.*

La legge 131/2015 ratifica la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate che era stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 ed è entrata in vigore nel 2010. Tale Convenzione rafforza i principi già espressi nella Dichiarazione sulle

¹³ Tale termine decorre - come prevede la legge - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

¹⁴ sei mesi decorrono dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

¹⁵Cfr. art. 2909 c.c. che individua l'immodificabilità (cioè la sentenza diventa incontestabile ad opera delle parti e intoccabile da parte di qualsiasi giudice, salva la proponibilità delle impugnazioni c.d. straordinarie) del provvedimento del giudice, o perché siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dalla legge contro di esso o perché essi non siano più proponibili per il decorso dei termini. Tale accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

sparizioni forzate - adottata dall'Assemblea Generale nel 1992 - portando all'interno degli ordinamenti degli Stati che l'hanno ratificata norme sovranazionali, giuridicamente vincolanti, che descrivono un dettagliato quadro volto ad imporre agli Stati obblighi precisi di carattere sia sostanziale che procedurale su questo tema¹⁶. La legge di ratifica afferma così da subito, fin dal Preambolo, il diritto di ogni persona a non subire una sparizione forzata e, per chi ne rimane vittima, un diritto ad avere giustizia e riparazione precisando anche che ciascuna vittima deve avere riconosciuto il proprio diritto a conoscere la verità circa le circostanze di una sparizione forzata e il destino delle persone scomparse, nonché la libertà di ricercare, di ricevere e di diffondere informazioni a tal fine. Il primo articolo esclude la possibilità che vengano invocate dallo Stato circostanze eccezionali¹⁷ per giustificare le sparizioni forzate comprese le ragioni di tipo militare, "guerre, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica"; si tratta, infatti, di un autentico crimine contro l'umanità e comporta sempre le conseguenze previste dal diritto internazionale.

L'art. 3 sottolinea che ciascuno Stato Parte deve adottare misure adeguate per indagare le condotte definite all'art. 2 che individua nella "sparizione forzata, nell'arresto, nella detenzione, nel sequestro o in qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto". Del resto, la realtà ha dimostrato che le violazioni del diritto alla vita, alla libertà di espressione, religione e associazione, così come le violazioni al divieto di non discriminazione, sono tutte situazioni che si verificano anche in Paesi non afflitti da dittature militari; si tratta, infatti, di un fenomeno diffuso in numerosi e vari contesti. La Convenzione prevede quindi che ciascuno Stato Parte adotti le misure necessarie per garantire che tali sparizioni costituiscano un reato secondo la propria legge penale e fissa una responsabilità penale (art. 6) non solo nei confronti di chiunque commetta, ordini, istighi o induca la commissione, il tentativo di commissione, o sia complice o partecipi alla commissione di sparizione forzata, ma ritiene responsabili anche il superiore che ne sia a conoscenza, o tralasci consapevolmente di considerare, informazioni indicanti in modo univoco che le vittime si trovano effettivamente sotto la sua autorità. Si tratta quindi di una fattispecie criminosa che ricorre non soltanto quando un soggetto di uno Stato pone in essere la condotta criminosa attraverso i propri organi, ma anche quando ometta di adottare le misure preventive e repressive adeguate rispetto ai comportamenti posti in essere da privati.

Segue l'art. 7 che stabilisce che gli Stati sanzionino il reato di sparizione forzata con una pena adeguata a rifletterne l'estrema gravità, prevedendo circostanze attenuanti in caso di collaborazione con l'autorità giudiziaria da parte di persone implicate nella commissione del reato, ed aggravanti in alcuni casi particolarmente gravi come per esempio, fra altri, l'aver commesso tale reato nei confronti di una persona di minore età. L'art. 25 sancisce, per gli Stati, l'obbligo di adottare le misure necessarie per impedire e punire alcune tipologie di condotte particolarmente gravi come l'allontanamento di bambini sottoposti a sparizione forzata il cui padre o la cui madre o il cui tutore sia soggetto a sparizione forzata, o di figli nati nel corso della prigionia della madre sottoposta a sparizione forzata, oltre che nel caso della falsificazione, dell'occultamento o della distruzione di documenti attestanti la vera identità dei bambini. Naturalmente in questi casi gli Stati dovranno adottare le misure necessarie per rintracciare e identificare i figli e per restituirli alle loro famiglie d'origine, nel rispetto delle procedure di legge e degli accordi internazionali

¹⁶ Nell'ordinamento giuridico italiano abbiamo già comunque una serie di fattispecie incriminatrici che, nella sostanza, puniscono comportamenti analoghi alle sparizioni forzate. Il riferimento è agli articoli 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione della libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale.

¹⁷Come emerge dall'analisi dei lavori della Camera, le precedenti norme internazionali, infatti, prendevano in considerazione il fenomeno sotto un'ottica parziale. Le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ad esempio, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra; se configurate come attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile. Le sparizioni forzate possono rientrare, invece, tra i "crimini contro l'umanità" individuati dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 e definite dal successivo comma 2 come "l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo".

applicabili prevedendo anche che gli Stati si prestino reciproca assistenza nel ricercare, identificare e localizzare i bambini.

La Convenzione, infine, nel prevedere come questione prioritaria la necessità di tutelare il migliore interesse dei bambini ed il loro diritto a “mantenere o a ristabilire la propria identità” stabilisce che gli Stati Parte si rendano partecipi nel riconoscere sistemi di adozione o altre forme di collocamento di bambini ed istituiscano procedimenti legali per rivedere le misure adottate in materia di adozione o collocamento di altro tipo e, laddove ciò risulti opportuno, per annullare l’adozione o il collocamento dei bambini che hanno all’origine una sparizione forzata. Anche la Convenzione e la legge di ratifica infatti sono volte alla realizzazione del principio secondo cui il miglior interesse del bambino deve essere una considerazione prioritaria ed un punto di riferimento e che un minore dotato di sufficiente maturità per formarsi una propria opinione ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere (e a tale parere deve essere dato il giusto peso, in considerazione dell’età e della maturità del minore).

Misure generali di attuazione: Legge di ratifica del Terzo Protocollo opzionale della Convenzione di New York

Legge 16 novembre 2015, n. 199, Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

L’attesa ratifica del terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo (entrato in vigore il 18 dicembre 2015) che consente ai minorenni di ricorrere al Comitato ONU per far esaminare i casi in cui ritengono che siano stati violati i diritti affermati nella Convenzione di New York del 1989 e nei suoi due Protocolli opzionali del 2000 (concernenti, rispettivamente, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e la vendita, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori) è un fatto di particolare rilevanza perché dota l’Italia di un’ulteriore e fondamentale strumento improntato a garantire il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti e il rispetto dei loro diritti e delle loro opinioni¹⁸. Infatti, se con l’adozione del nuovo Protocollo opzionale si erano gettate le basi per consentire ad un organo internazionale e indipendente (il Comitato ONU) di chiedere agli Stati nei quali si erano registrati degli episodi di violazioni di diritti di minori (fra i tanti esempi possibili, si pensi ai bambini che non possono accedere all’istruzione primaria o ai bambini costretti a sfruttamento sessuale) di predisporre tutte le misure necessarie per far cessare questi episodi e per prevenirne di nuovi, adesso con la legge di ratifica in oggetto¹⁹ tali possibilità vengono ulteriormente rafforzate e, con esse, tutte le tutele già operanti a livello nazionale o regionale. A questo punto, infatti, potranno essere presentati dei reclami per la violazione dei diritti dei minori al Comitato ONU (e questo potrà intervenire) anche quando i meccanismi previsti dai singoli Stati non esistono o sono inefficaci.

La seconda parte del Protocollo indica le quattro procedure da seguire nel caso si voglia sottoporre all’attenzione del Comitato un caso di violazione dei diritti dei bambini: - un bambino singolo o un gruppo di bambini possono presentare una denuncia per conto proprio attraverso la procedura di comunicazione individuale (Individual communications procedure); - un soggetto terzo può presentare un reclamo a nome di un bambino o di un gruppo di bambini; - uno Stato può presentare un reclamo contro un altro Stato su presunte violazioni dei diritti dei bambini attraverso la procedura del reclamo inter-statale (Inter-State communications procedure); - il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo può avviare un’indagine sulle presunte violazioni dei diritti dei bambini da parte di uno Stato (Inquiry procedure). Il Comitato infatti, in base all’articolo 13, può avviare un’indagine qualora riceva informazioni attendibili circa presunte violazioni - gravi o sistematiche - dei diritti contenuti nella Convenzione o nei primi due Protocolli da parte di uno Stato parte al Terzo Protocollo, invitando tale Paese a cooperare nell’esame dell’informazione e sottoponendo tempestivamente alla sua attenzione le proprie osservazioni. Una volta che il Comitato ha esaminato la situazione e le informazioni fornite dallo Stato può disporre un’inchiesta e decidere - ma solo

¹⁸ La Convenzione, pur rappresentando un punto di riferimento giuridico essenziale per gli Stati che l’hanno ratificata, non aveva fino al 2011 previsto alcun meccanismo che permettesse ai minori di ricorrere ad un organo internazionale in grado di offrire loro una tutela “a misura di bambino”.

¹⁹ L’articolo 1 stabilisce che le nuove competenze attribuite dal Protocollo al Comitato sui diritti dell’infanzia potranno essere esercitate unicamente nei confronti degli Stati parte al Protocollo medesimo e non potranno riguardare disposizioni contenute in strumenti internazionali di cui lo Stato non sia parte.

dopo che lo Stato in questione abbia accettato - di andare sul territorio di quel Paese (lo Stato ha sei mesi per rispondere ai commenti ed alle eventuali raccomandazioni trasmessi dal Comitato). A questo punto lo Stato interessato potrà essere invitato dal Comitato a dare informazioni “sulle misure adottate o previste a seguito delle risultanze dell’inchiesta”. Nel Protocollo si sancisce, altresì, l’obbligo per gli Stati parte di dare “un’adeguata pubblicità all’interno del proprio territorio” anche e soprattutto per quanto riguarda i pareri e le raccomandazioni formulate dal Comitato concernenti il singolo Stato, attraverso mezzi idonei ed in formati accessibili ad adulti e bambini.

Il Protocollo non prende in considerazione alcuna violazione di specifici diritti del fanciullo ma soltanto la loro tutela in generale, specialmente (ma non solo) in relazione alla possibilità che il Comitato ONU riceva delle denunce o dei ricorsi, anche direttamente dai minori stessi, così come da chiunque in loro favore. Ad un’analisi delle procedure sopra descritte si può poi ben notare che tutto questo procedimento è caratterizzato dalla volontà di evitare l’insorgere di conflitti tra il Comitato ONU e lo Stato membro e tra quest’ultimo e gli altri Stati: per questo già la ricevibilità del ricorso è subordinata al fatto che lo Stato parte abbia accettato e ratificato il Protocollo stesso senza aver rifiutato in quell’occasione la competenza del Comitato ONU o aver ritirato la propria adesione in un tempo successivo notificando la decisione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Pertanto, la prima via per cercare la soluzione di un problema indicata nel documento in esame è, evidentemente, quella di tentare un “friendly settlement” inducendo lo Stato a provvedere o rimediare entro un termine accettabile (6 mesi). Anche quando il Comitato riterrà di dover rimettere la questione alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite o ad altri organismi appositi, lo farà d’accordo con lo Stato e allegando le osservazioni di quest’ultimo. Infine è importante sottolineare che la ricevibilità del ricorso per il Comitato ONU è subordinata al previo esperimento dei mezzi di ricorso e dei rimedi, giurisdizionali o amministrativi, nazionali.

A livello strutturale la legge di ratifica è composta da tre articoli contenenti l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l’ordine di esecuzione dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo come disposto dall’articolo 19 del Protocollo stesso. L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge e la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è corredato - oltre che di una relazione illustrativa - anche di una relazione tecnica nella quale si afferma la neutralità finanziaria del Protocollo. In questa si sottolinea infatti sia che il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario visto che il Protocollo è un atto complementare alla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (già ratificata nel 1991 con la legge 176) sia che le competenze in materia minorile attribuite ai vari organi dall’ordinamento italiano e alla figura dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 112 dovrebbero già essere sufficienti a risolvere, a livello nazionale, la maggior parte delle situazioni critiche che si presenteranno. Il Garante infatti pur non essendo incaricato della tutela giurisdizionale dei diritti (di competenza del giudice) è comunque preposto alla promozione della tutela non conflittuale dei diritti della persona. Tra l’altro, tra le competenze dell’Autorità all’articolo 3, comma 10, è chiaramente indicata la possibilità di prendere in esame, anche d’ufficio, casi individuali o problematiche di portata generale in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età.

Qui di seguito riportiamo gli Atti emanati in Conferenza Stato-Regioni nel periodo da marzo a luglio 2016 concernenti il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2015, la determinazione della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili da destinare alle Regioni e alle Province autonome le quali provvederanno alla realizzazione delle attività anche tramite specifiche forme di collaborazione finalizzate a realizzare forme di incontro ed aggregazione tra i giovani tramite attività culturali e formative.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 36/CU, 25 marzo 2015

Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2015. Intesa ai sensi dell’art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 41/CU, 7 maggio 2015

Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili" di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Rep. Atti n. 66/CU del 16 luglio 2015

Modifica all'intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni, sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015.

Ambiente familiare: Tutela della maternità delle lavoratrici; ratifica della convenzione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori del 1996; legge di modifica legge 184/1983 (continuità affettiva)

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il decreto legislativo n. 80/2015 che si compone di ben 28 articoli interviene sulla normativa vigente - in base a quanto stabilito dall'art. 1, commi 8 e 9, della legge 183/2014 - per garantire un adeguato sostegno alle cure parentali attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Per soddisfare questa esigenza il Governo è stato infatti delegato ad adottare uno o più atti normativi attenendosi, naturalmente, ai principi e ai criteri direttivi individuati dal legislatore²⁰. Le modifiche e le integrazioni riguardano, in particolare, il

²⁰ Specificatamente: "a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione

decreto legislativo n. 151/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) ed affrontano molti aspetti relativamente alle misure utili ad un’efficace conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro. Prima di analizzare le novità introdotte occorre premettere che - a parte il caso della nuova fattispecie relativa alle lavoratrici vittime di violenze di genere tali da essere inserite in percorsi di protezione (ex art. 24) per le quali viene introdotto uno specifico congedo - la legge affronta per prima cosa il tema del “congedo di maternità” dove all’art. 2 (corrispondente al nuovo art. 16 del D.lgs 151/2001) evidenzia il caso di parto prima del termine stabilendo che l’astensione obbligatoria non goduta a causa di un parto prematuro possa essere fruita dalla lavoratrice madre dopo la nascita del bambino anche nel caso in cui ciò comporti il superamento dei cinque mesi previsti. La nuova normativa disciplina anche la fattispecie del ricovero del neonato: in questo caso la madre ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità (obbligatoria) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino dall’ospedale. La madre, per rientrare al lavoro durante il periodo di ricovero del bambino, dovrà comunque produrre un certificato medico dove si dichiara la compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. Tutte queste disposizioni valgono - naturalmente - anche nei casi di adozione o di affidamenti per superare le disparità fra genitori naturali e adottivi e favorire l’inserimento del minore nelle famiglie (articolo 4)²¹.

Il decreto legislativo n. 80 nell’affrontare il punto relativo al congedo di paternità (artt. 5, 15 e 19) stabilisce l’estensione di tale diritto non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi o libero professionisti che ne potranno usufruire al posto della madre ricevendo un’indennità. Il congedo del padre dipende tuttavia logicamente dall’impedimento, da parte della madre, di fruire del congedo (come per esempio in casi di affidamento esclusivo, abbandono del minore), mentre, nel caso di congedo per adozione (anche internazionale) o affidamento (art. 6) si precisa che lo stesso “spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice”.

Il nuovo articolo 32, comma 1, disciplina invece il congedo parentale (corrisponde all’astensione facoltativa) che può ora essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino e non solo fino all’ottavo anno; invece, la durata complessiva del congedo resta comunque invariata a tre anni. L’art. 7 afferma sia il diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro per ogni bambino nei primi dodici anni di vita, sia che i congedi non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. L’art. 8 prevede la stessa età anche per i congedi nel caso di minori con handicap grave (cfr. articolo 33, D.lgs. 151/2001) e nel caso di adozione e affidamento (art. 10). Il nuovo articolo 32, comma 1 ter, infine, disciplina il caso del congedo parentale a ore secondo cui in mancanza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, il lavoratore ha la possibilità di scegliere le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria: in questo caso ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria consentita “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. L’articolo 9 stabilisce quindi il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad un’ indennità pari al 30% della retribuzione che è elevato ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni), mentre dai 6 ai 12 anni il congedo non è retribuito, a parte i lavoratori con redditi particolarmente bassi per i quali l’indennità del 30% è prevista fino all’ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3) e nel caso di minore con handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992) è valida per tutto il periodo di congedo.

Il D.lgs. in oggetto 151/2015 ha il suo principale valore nell’estensione del riconoscimento dei benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - che abbiamo appena osservato

per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; i) estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità

²¹ L’indennità di maternità è dovuta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa (art. 3).

sopra - e nella sua razionalizzazione e semplificazione per agevolarne la fruibilità per i cittadini e le imprese anche per gli anni successivi al 2015. Anche successivamente a tale anno continuano infatti a trovare applicazione le disposizioni relative al parto prematuro; all'estensione del congedo parentale; al congedo parentale ad ore; alla riduzione dei tempi di preavviso; all'indennità di maternità; alla sospensione del congedo di maternità; al licenziamento per colpa grave e alla violenza di genere. Inoltre, il D.lgs. ha rivisto la disciplina relativa all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità cercando di operare una riforma su questo tema all'insegna dell'efficienza e della razionalizzazione.

Legge 18 giugno 2015 n. 101, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

Con l'approvazione della legge di ratifica 101/2015 lo Stato italiano dà completa esecuzione alla Convenzione fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Considerando la complessità della materia trattata nella Convenzione e le numerose discussioni che ne hanno preceduto l'approvazione - nonostante tutte le parti concordassero sulla necessità di un'urgente ratifica²² per gli obblighi che gravavano sull'Italia quale paese membro dell'Unione Europea (vedi la decisione 2008/431/CE del Consiglio dell'Unione europea avente proprio l'obiettivo di autorizzare gli Stati membri ad aderire o ratificare la Convenzione anche allo scopo di rafforzare il processo di armonizzazione delle discipline nazionali fatto in queste materie dall'Unione Europea) - per comprendere le disposizioni che con essa sono state trasferite nel nostro ordinamento occorre spendere prima alcune parole sulla Convenzione e sulle ragioni per le quali è stata stipulata. I fini che spinsero gli Stati a sottoscriverla erano il rafforzamento della protezione dei minori a livello internazionale e la volontà di evitare l'insorgenza di conflitti fra i diversi sistemi giuridici attraverso la definizione di un quadro giuridico di norme comuni agli Stati contraenti per quanto concerne la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. L'ampio testo della Convenzione indica quindi, per prima cosa, nell'età di diciotto anni il limite per l'applicazione della Convenzione ai minori determinando lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni; la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza; la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti; le modalità di cooperazione tra gli Stati contraenti. **Le misure volte alla protezione di un minore** riguardano: la responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela; la rappresentanza del minore; il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza; la supervisione delle cure fornite al minore e l'amministrazione dei beni del minore (art. 3)

Per quanto riguarda **la competenza viene stabilito che**, in generale, è lo Stato contraente di residenza abituale del minore ad essere competente ad adottare le misure per la protezione della sua persona o dei suoi beni (art. 5). Per i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale (art. 6), o per i minori la cui residenza abituale non può essere accertata, la competenza è invece esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare. In via eccezionale, laddove si ritenga che un altro Stato sia più adatto a valutare l'interesse superiore del minore, tale Stato può assumere la competenza (art. 9) anche se, nei casi di urgenza, è lo Stato sul cui territorio si trovano il minore o i suoi beni ad essere competente ad adottare le misure di protezione necessarie (art. 11).

Tra i contenuti più importanti della Convenzione e della legge di ratifica spicca, senz'altro, il riferimento alla residenza abituale espresso all'art. 5 quale criterio attributivo della competenza perché, sebbene sia stato osservato che in teoria questa non sarebbe una scelta innovativa rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1961²³, è tuttavia possibile dire che la Convenzione del 1996 segni il declino del criterio della cittadinanza in favore del criterio della residenza abituale nell'attribuzione della competenza agli Stati

²² Cfr. C. Cottatellucci in Seminario svoltosi a Firenze il 6 giugno 2014, sulla *Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996: contenuti ed ambiti di competenza*.

²³ Cfr. C. Cottatellucci cit. che spiega come alla "dimora abituale" si riferiva già all'art.1 la Convenzione del 1961 per attribuire la competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative, ma che se si esamina l'ampiezza delle eccezioni che nella Convenzione del 1961 il principio della dimora abituale poteva subire, diviene chiaro quanto sia forte la discontinuità tra la Convenzione del 1996 (nel testo della Convenzione del 1996 il trasferimento comporta l'attribuzione allo Stato della nuova residenza) e quella che l'ha preceduta".

aderenti. Per questo ogni Stato contraente è chiamato a designare una o più autorità centrali incaricate di far fronte agli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione. Le autorità centrali dovranno successivamente cooperare fra loro e scambiarsi informazioni, nonché promuovere la cooperazione tra le proprie autorità nazionali.

Alcune parti sono innovative rispetto al testo del 1961 come la severa definizione **dell'ambito di applicazione** della Convenzione contenuta agli artt. 3 e 4. Tra le **materie incluse** l'art. 3²⁴ indica infatti nella materia della protezione del minore: l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento nonché di visita; la tutela, la curatela o altri istituti analoghi; il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legale tramite kafala o un altro istituto analogo²⁵ (in particolare è l'art.33 a prevedere il caso in cui l'Autorità Centrale di uno Stato contraente richieda il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o altro istituto analogo e se questo debba avvenire in un altro Stato contraente). Altrettanto efficace nel definire l'ambito di applicazione della Convenzione è l'**esclusione espressa** all'art. 4²⁶ di alcune materie tra cui meritano di essere ricordate: la materia dell'accertamento e della contestazione della filiazione e la decisione sull'adozione e le misure che la preparano che mira, evidentemente, ad escludere non solo una pronuncia adottiva vera e propria ma anche quelle decisioni preparatorie che nel nostro ordinamento sono costituite dai collocamenti provvisori o dagli affidamenti preadottivi. Sul tema dell'adozione, peraltro, l'8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia aveva sollecitato il Parlamento all'emanazione di una legge che disciplinasse il recepimento della kafala prestando particolare attenzione a che non venissero introdotti istituti che potessero in qualsiasi modo aggirare la disciplina interna e internazionale dell'adozione.

Tra le altre disposizioni di particolare rilievo si annoverano l'affermazione del riconoscimento delle decisioni prese in uno degli Stati contraenti da parte degli altri Stati (**art.23**) con le precisazioni che: lo Stato cui è richiesto il riconoscimento è vincolato dagli accertamenti realizzati dallo Stato che ha già emesso la decisione (**art.25**), e che è possibile attivare la procedura esecutiva nello Stato richiesto secondo le disposizioni dello Stato stesso (**art. 26**). Tra le ragioni che possono essere addotte a diniego del riconoscimento, l'art. 23 indica infine la violazione di alcune particolari garanzie processuali, l'omissione dell'ascolto del minore, la manifesta contrarietà all'ordine pubblico della decisione di cui si chiede il riconoscimento.

²⁴ Articolo 3: “Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega; b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza; c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo; e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo; f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore; g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.”

²⁵ Occorre comunque ricordare che, come noto, questa Convenzione non sarebbe la prima, tra quelle ratificate dal nostro paese, a contenere un riferimento all'istituto della kafala proprio di alcuni ordinamenti islamici, visto che nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, all'art. 20 comma terzo, la kafala viene menzionata tra gli istituti di protezione dei minori sostitutiva dell'ambiente familiare di origine, accanto all'affidamento familiare, all'adozione o, in caso di necessità, al collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.

²⁶ Articolo 4 “Sono esclusi dall'ambito della convenzione: a) l'accertamento e la contestazione della filiazione; b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione; c) il cognome e nome del minore; d) l'emancipazione; e) gli obblighi agli alimenti; f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni; g) la previdenza sociale; h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità; i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori; j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.”

Legge del 19 ottobre 2015, 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

La legge 173/2015 - che modifica la legge 184/1983 - contiene quattro articoli che ridefiniscono il rapporto tra il procedimento adottivo e l'istituto dell'affidamento familiare. Quest'ultimo infatti ha come fine quello di far trovare accoglienza ad un bambino "temporaneamente" privo di un ambiente familiare idoneo in un'altra famiglia o in una comunità di tipo familiare dove possa ricevere cura e affetto nell'attesa di poter rientrare nella famiglia d'origine che, nel frattempo, con i necessari supporti economici e non economici, dovrebbe aver superato le proprie difficoltà. Tuttavia, sebbene il nostro ordinamento rimarcasse la necessità di non confondere i due istituti, le difficoltà del rientro dei bambini nelle famiglie di origine entro i tempi previsti dalla legge per l'affidamento erano evidenti e finivano per non essere rispettati. Capitava così che gli affidamenti avessero una durata eccessiva per la loro natura giuridica che, nei fatti, finiva per farli avvicinare a dei procedimenti adottivi.

Sintomatico in tal senso è stato il caso della sentenza del 27 aprile 2010 della Corte europea per i diritti dell'uomo (*Moretti e Benedetti c. Italia - causa n. 16318/07*) che ha condannato il nostro Stato a risarcire una coppia di coniugi che, dopo essersi presi cura per mesi di un minore attraverso l'istituto dell'affidamento, si era vista passare avanti un'altra famiglia in sede di adozione subendo un "mancato rispetto del diritto dei genitori a creare una famiglia, in base all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

In particolare, sono i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 1 della nuova legge a creare una sorta di "corsia preferenziale" a favore della famiglia affidataria nel caso in cui sia dichiarato adottabile un bambino dato in affidamento nell'ipotesi in cui risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine, venga dichiarato lo stato di abbandono e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare. In questo caso il Tribunale per i minorenni nel decidere sull'adozione, dovrà appurare se i legami tra il bambino dichiarato adottabile e la famiglia affidataria siano "legami affettivi significativi" e se ci sia "un rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria" che soddisfi tutti i requisiti previsti per l'adozione legittimante (art. 6 della legge del 1983) e se l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto che dovrebbe terminare dopo due anni, si sia sostanziato di fatto in un rapporto prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia o la persona affidataria e il minore. Il legame richiesto deve quindi essere profondo e da accertarsi caso per caso.

Il comma 5-ter tutela in ogni caso il diritto del minore a mantenere quella "continuità affettiva" tanto importante per il suo sviluppo stabilendo che "qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia" se rispondente all'interesse del minore, "è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento". Va poi a specificare un punto importante anche il comma 5-quater il quale prevede che il minore debba essere ascoltato purché abbia compiuto dodici anni o anche più piccolo purché capace di discernimento ai fini di una decisione per i casi descritti ai commi 5-bis e 5-ter (tenendo anche conto delle valutazioni dei servizi sociali documentate).

L'art. 2 della legge impone quindi l'obbligo a pena di nullità di convocare l'affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e riconosce a quest'ultimo la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore.

L'art. 3 inserisce un ulteriore comma, il comma 1-bis, nell'articolo 25 della legge 184 del 1983 il quale stabilisce che: "il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta"; Il comma 1-bis stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis (...).

Infine l'art. 4 riguarda una delle ipotesi di adozione in casi particolari che sussiste anche quando manca lo stato di abbandono del minore stabilendo che: "All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento»". Così, la legge 173/2015 modifica

i casi in cui il minore può essere adottato pur in assenza di uno stato di abbandono stabilendo che ciò può avvenire:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Se l'adottante è coniugato/a e non separato/a, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Salute: Legge sui disturbi dello spettro autistico

Legge 18 agosto 2015, n. 134, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Come spesso avviene, la normativa non vincolante è la prima ad affermarsi per affrontare problemi non disciplinati da leggi o atti aventi forza di legge, ed è ciò che è accaduto finora anche per il tema dell'autismo che ha fatto spesso affidamento sugli atti amministrativi regionali e le circolari ministeriali. Le Nazioni Unite in questo senso, già nel 2012, avevano messo in evidenza - tramite la Risoluzione A/Res/67/82 - l'importanza della conoscenza della patologia dell'autismo richiamando gli Stati al rafforzamento della ricerca; all'espansione della fornitura dei servizi essenziali nell'ambito sanitario; al rafforzamento dell'istruzione per queste persone senza dimenticare il loro inserimento lavorativo, il rafforzamento di politiche volte alla loro inclusione e partecipazione.

In quest'ottica, l'approvazione della legge 134/2015, rappresenta una significativa risposta italiana al richiamo internazionale in quanto volta a realizzare *“interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico”*. La legge detta norme che toccano l'ambito della diagnosi e della cura di questa patologia che fa parte dei *“disturbi pervasivi dello sviluppo”* le cui manifestazioni compaiono già nei bambini molto piccoli e persistono per tutta la vita. Viene quindi stabilito che l'Istituto Superiore della Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico (le ultime risalgono al 2011) (art. 2) per tutte le età, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali. L'aggiornamento si prevede anche per quanto riguarda i Livelli Essenziali di Assistenza (art. 3) nei quali sono inclusi, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, alcune prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e del trattamento individualizzato *“mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”*. La legge punta molto anche sulla presa in carico tempestiva del soggetto riferendosi in modo specifico ad una valutazione multidisciplinare e alla qualità dell'accoglienza da riservare al bambino e alla sua famiglia. L'art. 3 riguardante le politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico - facendo salvo il rispetto degli equilibri di finanza già programmati, e tenuto conto del Patto per la salute 2014-2016 - prevede che alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetti di garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico, le quali possono individuare *“centri di riferimento”* per coordinare i servizi di assistenza e stabilire percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti verificandone l'evoluzione. Infine la nuova legge si occupa anche del tema della formazione degli operatori di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria preoccupandosi che avvenga un coordinamento tra gli interventi multidisciplinari. Tra gli obiettivi da promuovere la legge annovera:

- progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo;

- la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche autistiche e in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori e adolescenti;
- la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo per persone con autismo.

Istruzione: Attività educative, culturali e di svago

Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*

La legge 107/2015 - che si compone di un solo articolo con 212 commi - dopo aver riaffermato il ruolo centrale che la scuola riveste nella società dichiara il suo intento di innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei giovani studenti sottolineando - alla luce dei cambiamenti della popolazione scolastica intervenuti negli ultimi anni - l'attenzione posta dalla legge alla salvaguardia dei tempi e degli stili di apprendimento di tutti in un'ottica universalista che tiene conto delle specificità di ogni studente. Fin dall'inizio emergono chiaramente i principi a cui la legge si ispira che sono: contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica, realizzare una scuola davvero aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica (oltre che di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva) per garantire a tutti il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.

Nel prevedere il potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali la legge individua concretamente alcuni obiettivi formativi che sono: la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche (soprattutto dell'italiano e dell'inglese ma anche di altre lingue dell'Unione europea); il potenziamento di alcune particolari competenze come per es. quelle matematico-logiche e scientifiche; il rafforzamento della cultura musicale, artistica e di storia dell'arte; lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.

Molta attenzione è stata posta dalla legge anche nella valorizzazione dell'educazione interculturale e del rispetto delle differenze, nel dialogo tra le culture e nel sostegno della solidarietà, senza dimenticare l'incentivazione dei comportamenti responsabili e il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale. La legge cerca poi di potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, alla tutela del diritto allo studio per gli studenti praticanti attività sportiva agonistica. La legge non dimentica di cercare di contrastare i fenomeni di discriminazione e di bullismo (anche informatico) e di potenziare i percorsi di inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore nonché l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014.

Un altro punto d'interesse di questa nuova legge è l'apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e degli studenti per classe anche con il potenziamento del tempo scolastico o la rimodulazione del monte orario. Viene poi agevolata l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e del merito degli alunni e degli studenti. Per gli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana vengono previsti corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Infine, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore possono promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili tenendo conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate

da elevati tassi di dispersione scolastica. La formazione degli insegnanti in servizio, che sarà obbligatoria, verrà definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Nota prot.n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 56/CU, 7 maggio 2015, Fuori sacco: Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Conferenza Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 78/CU, 30 luglio 2015, Accordo di conferma biennale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai 2 ai 3 anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni", sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA). Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Misure di protezione: Minori richiedenti protezione internazionale

D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Repertorio Atti n.: 53/CU, 7 maggio 2015 Parere sul Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI) Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Normativa regionale e delle Province autonome

Misure generali di attuazione: Leggi di stabilità e di manovra finanziaria

Basilicata, L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, *Legge di stabilità regionale 2015*

vedi art. 47 sul Sostegno alle azioni ed agli interventi di inclusione sociale e di lotta alla povertà ed alle forme di discriminazione.

Calabria, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, *Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)*.

vedi art. 5 Disposizioni in materia di prestazioni sociali.

Liguria, L.R. 29 dicembre 2015, n. 27, *Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016*.

vedi art. 20 Finanziamento di attività in campo sociale.

Molise, Reg. Reg. 27 febbraio 2015, n. 1, *Regolamento di attuazione della legge regionale n.13 del 6.05.2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali"*.

Puglia, Legge regionale 10 aprile 2015, *Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)*.

Sicilia, L.R. 7 maggio 2015, n. 9, *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*.

vedi art. 22 Misure di sostegno per il ricovero di minori.

Toscana, L.R. 31 marzo 2015, n. 41, *Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione, e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)*.

Toscana, L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, *Legge di stabilità per l'anno 2016*.

Toscana, L.R. 28 dicembre 2015, n. 82, *Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016*.

Trento, L.P. 3 giugno 2015, n. 9, *Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)*.

Principi generali: Discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Sicilia, L.R. 20 marzo 2015, n. 6, *Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili*.

Ambiente familiare: Strutture di accoglienza; adozioni e affidamenti familiari

Abruzzo, L.R. 28 dicembre 2015, n. 42, *Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.*

Basilicata, L.R. 20 marzo 2015, n. 13, *Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF).*

Salute: Disturbi specifici dell'apprendimento; inclusione delle persone con disabilità; povertà (eccedenze alimentari; sostegno al reddito, diritto al cibo, esclusione sociale); assistenza pediatrica nelle carceri

Abruzzo, L.R. 5 ottobre 2015, n. 24, *Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).*

Bolzano, L.P. 14 luglio 2015, n. 7, *Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.*

Campania, L.R. 6 marzo 2015, n. 5, *Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari.*

Friuli - Venezia Giulia, L.R. 10 luglio 2015, n. 15, *Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.*

Lazio, L.R. 28 maggio 2015, n. 6, *Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale.*

Lombardia, L.R. 1 aprile 2015, n. 7, *Primo soccorso pediatrico.*

Lombardia, L.R. 25 maggio 2015, n. 15, *Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari.*

Lombardia, L.R. 6 novembre 2015, n. 34, *Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo.*

Marche, L.R. 24 marzo 2015, n. 9, *Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito.*

Molise, L.R. 10 febbraio 2015, n.1, *Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.*

Umbria, L.R. 9 aprile 2015, n. 11, *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.*

Valle d'Aosta, L.R. 20 gennaio 2015, n. 3, *Interventi e iniziative regionali per l'accesso al credito sociale e per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).*

Valle d'Aosta, L.R. 10 novembre 2015, n. 18, *Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.*

Veneto, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, *Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015*
vedi art. 11 Assistenza pediatrica ai minori figli della popolazione carceraria femminile.

Istruzione: Attività educative, culturali e di svago

Bolzano, L.P. 27 luglio 2015, n. 9, *Legge provinciale per le attività culturali.*

Campania, L.R. 9 novembre 2015, n. 13, *Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.*

Campania, Reg.Reg. 23 dicembre 2015, n. 6, *Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro).*

Lombardia, L.R. 1 luglio 2015, n. 18, *Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi.*

Sardegna, L.R. 11 maggio 2015, n. 11, *Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.*

Misure di protezione: Violenza sessuale, di genere e sui minori; inclusione sociale (rom, sinti e immigrati)

Basilicata, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3, *Modifiche alla L.R. 9/1999 - Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla L.R. 26/2007 "Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori.*

Emilia-Romagna, L.R. 16 luglio 2015, n. 11, *Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti.*

Friuli - Venezia Giulia, L.R. 9 dicembre 2015, n. 31, *Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate.*

Toscana, L.R. 24 marzo 2015, n. 33, *Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla LR 41/2005.*